



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.O.S. 30

del 19/08/2022

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PER GLI AMBULANTI E PER GLI ESERCIZI UBICATI NELL'AREA ADIACENTE AL MAPEI STADIUM – CITTA' DEL TRICOLORE IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- già con ordinanza sindacale P.G. 190643 del 31/08/2021 si era disposto ai titolari degli esercizi ubicati all'interno del "MAPEI STADIUM - CITTA' DEL TRICOLORE" e nelle immediate vicinanze dello stesso (quali Centro Commerciale "I Petali", Arci Pigal), in un'area compresa tra Via del Chionso, Via Taddei, Via Petrella, Via Tegani, Via Gramsci, Via Green, Via Levi, Via Meuccio Ruini, nonché agli ambulanti eventualmente posizionati nelle vicinanze dello stesso, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, ad eccezione delle bevande con gradazione alcolica non superiore al 5% del volume, in occasione degli incontri calcistici che si sarebbero disputati presso l'impianto sportivo, a partire da due ore prima dell'inizio di ogni incontro fino ad un'ora dopo il termine dello stesso;
- era stato inoltre disposto agli esercizi e agli ambulanti di cui sopra l'obbligo di somministrare e vendere le bevande esclusivamente in contenitori di carta o plastica;
- la validità della citata ordinanza era fissata al 31 agosto 2022;

VISTA:

la nota della Questura di Reggio Emilia Cat. A.4/1478/VV/2022/Gab. Reggio Emilia, acquisita in atti al P.G. n. 2022/161429 del 30/06/2022, con la quale si segnala la necessità per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica di porre particolare attenzione nella gestione della somministrazione di bevande alcoliche nei pressi dell'impianto sportivo "MAPEI STADIUM/CITTA' DEL TRICOLORE" in occasione degli incontri calcistici che verranno disputati nella stagione 2022-2023;

CONSIDERATO CHE:

- la Questura con la nota sopra richiamata richiede l'emanazione di un'ordinanza che limiti la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a quelle di gradazione massima sino al 5% e che la miscita sia vietata in maniera assoluta in contenitori di vetro, e sia sempre autorizzata esclusivamente in contenitori di carta o plastica in occasione di qualsiasi tipo di incontro calcistico disputato dall'USS Sassuolo e dalla Reggiana - con ciò intendendo non solo le gare di Serie A, Lega pro e TIM Cup, ma anche quelle a carattere amichevole - per tutti gli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze di esso (centro commerciale I Petali, ARCI Pigal, ecc...) in un'area compresa tra via del Chionso, via Taddei, via Petrella, via Tegani, via Gramsci, via Green, via Carlo Levi, via Ruini;
- il divieto dovrà operare anche nei confronti dei venditori di alimenti e bevande ambulanti posizionati nell'area sopra descritta, come richiesto dalla Questura nella nota sopra richiamata;

DATO ATTO:

- che anche le indicazioni dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, atteso che la presenza di soggetti in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche potrebbe mettere in serio pericolo sia il regolare svolgimento degli incontri di calcio, sia l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno previsto tra le norme comportamentali per l'accesso agli stadi anche il divieto di vendita di bevande alcoliche;

RITENUTO:

- opportuno estendere tale divieto per qualsiasi tipo di incontro calcistico che verrà disputato presso il MAPEI STADIUM nella stagione calcistica 2022-2023 quale misura idonea a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, al fine di limitare le conseguenze dannose collegate alla vendita e alla somministrazione di alcolici in occasione degli incontri di calcio;
- che la richiesta della Questura di vietare la somministrazione e la vendita di bevande, con la sola eccezione della bevande fino a 5 gradi, è disposta per ragioni di ordine e sicurezza pubblica;
- opportuno rendere operativo tale divieto due ore prima dell'inizio di ogni incontro fino ad un'ora dopo la fine dello stesso;
- altresì di disporre l'obbligo di somministrare e vendere qualsiasi le bevande esclusivamente in contenitori di carta o plastica;

VISTI:

- l'art. 7 comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 14/03 il quale dispone che il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico;
- l'art. 15 comma 3 lett. b) della medesima L.R. 14/03;
- il Regolamento Comunale disciplinante le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000 così come modificato dall'art. 6 della legge n. 125 del 2008, successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale che con sentenza n. 115 del 7.4.2011 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, limitatamente al comma 4 nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti ed ha altresì precisato che la dizione letterale della norma implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali ordinarie di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti e che pertanto le violazioni ai principi costituzionali richiamati nella cennata sentenza sono riferibili esclusivamente alle cosiddette ordinanze ordinarie";

VISTI INOLTRE:

- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 16.07.2018;

CONSIDERATO altresì, che, stante l'urgenza, non si applica, nel caso in esame, la procedura prevista dall'art.7, comma primo, della Legge 241/90;

ORDINA

1) ai titolari degli esercizi ubicati all'interno del "MAPEI STADIUM/CITTA' DEL TRICOLORE" e nelle immediate vicinanze dello stesso (quali il Centro Commerciale "I Petali", Arci Pigal, ecc...), in un'area compresa tra Via del Chionso, Via Taddei, Via Petrella, Via Tegani, Via Gramsci, Via Green, Via Levi, Via Ruini, nonché agli ambulanti, posizionati nell'area suddetta, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande

alcoliche, ad eccezione delle bevande con gradazione alcolica non superiore al 5%, in occasione degli incontri calcistici di qualsiasi tipo, anche a carattere amichevole, disputati presso l'impianto sportivo MAPEI STADIUM, a partire da due ore prima dell'inizio di ogni incontro fino ad un'ora dopo il termine dello stesso;

2) agli esercizi e agli ambulanti di cui sopra di somministrare e vendere qualsiasi bevanda esclusivamente in contenitori di carta o plastica;

In occasione di particolari manifestazioni potranno essere apportate delle modifiche in deroga al presente provvedimento per l'adozione di ulteriori limitazioni della vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione non superiore a tre gradi.

Dovranno inoltre essere rispettate le norme nazionali e i Protocolli adottati dalla Federazione Calcio in materia di rispetto delle misure di salvaguardia e contenimento COVID-19.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, così come disposto dall'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza rimarrà affissa all'Albo Pretorio per un periodo di trenta giorni consecutivi ed è valida **fino al 31 agosto 2023**.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla esecutività dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla esecutività dell'atto.

Si trasmette la presente ordinanza alla Polizia municipale e alle altre Forze dell'Ordine per la sua applicazione

La Responsabile del procedimento in oggetto è la Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia, Dott.ssa Lorena Belli.

Domicilio digitale: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

IL SINDACO
Luca Vecchi